



Comune di Gonnosno'

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 23/03/2018

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di marzo alle ore diciannove e minuti quattro nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. STERI MAURO - Presidente	Sì
2. PUSCEDDU RAFFAELA - Consigliere	Sì
3. CASU FRANCESCO LUIGI - Consigliere	Sì
4. MANDIS ALESSANDRO - Consigliere	Sì
5. ARDU SIMONE - Consigliere	Sì
6. PORCU VALERIO - Vice Sindaco	Sì
7. MELIS DAVIDE - Consigliere	Sì
8. STERI SERENA - Consigliere	Sì
9. PUSCEDDU IRENEO - Consigliere	No
10. PUSCEDDU MARIANGELA - Consigliere	No
11. PICCHEDDA FRANCESCO - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FULGHESU FABIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Avv. STERI MAURO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;
- il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42”;
- il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 1 del 23/03/2018;
- la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 29 Novembre 2017 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali è differito al 28 Febbraio 2018, con contestuale autorizzazione per gli enti locali dell'esercizio provvisorio del bilancio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 9 Febbraio 2018 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 Febbraio al 31 Marzo 2018;

Richiamati:

- l'articolo 52, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 446/1997 “Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni secondo cui <<Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...>>;
- l'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001), modificato dalla Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) <<Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento>>;
- l'art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 “Altri allegati al bilancio di previsione”, che prevede al comma 1 lettera c) <<Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi>>;
- l'articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) <<Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>;

Visti:

- gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 in materia di imposta municipale propria;

- l'articolo 13, comma 1 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214/2011 con cui si istituisce l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal D.lgs. 504/1992;
- la Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1 Gennaio 2014;

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147:

- Comma 639 <<E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore>>;
- comma 703 << L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU>>;
- commi 707 e 708 <<l'imposta municipale propria IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto – legge 6 Dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto - legge n. 201 del 2011>>;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 <<L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento>>;

Vista la Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato" (Legge Stabilità 2016) che ha apportato le seguenti modifiche in materia di imposta municipale propria –IMU:

- **IMU su immobili concessi in comodato gratuito:** riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda in solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **IMU terreni agricoli:** a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 (Comuni montani o parzialmente montani); esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; terreni agricoli ubicati nei Comuni delle Isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge n. 449/2001;

Considerato che il Comune di Gonnosnò rientra tra i Comuni montani come da Circolare del Ministero delle Finanze 14 Giugno 1993, n. 9 "Imposta comunali sugli immobili (ICI). Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all'art. 7, lettera h), - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984";

Visti:

- l'articolo 1, comma 26 della Legge n. 208/2015 Legge di stabilità 2016 come modificato dalla Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) <<Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015....La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000>>;
- l'articolo 1, comma 37 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) <<All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;

Richiamato l'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 secondo cui <<A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997>>;

Visto il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC", adottato da questo Ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/05/2014, modificato con atti di Consiglio Comunale n. 9 del 26/05/2014, n. 35 del 05/08/2015;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote dell'IMU entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 D.L. n. 201/2011 e dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto opportuno determinare e approvare per l'anno 2018 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

DESCRIZIONE	ALIQUTA
ABITAZIONE PRINCIPALE	categorie catastali A/1, A/8 e A/9 0,3 per cento con detrazione pari a €. 200,00
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO	0,55 per cento
ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI	0,55 per cento
FABBRICATI IN LOCAZIONE	0,4 per cento
FABBRICATI CATEGORIA D	0,76 per cento

Con otto voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero otto Consiglieri Comunali presenti

DELIBERA

Di determinare e approvare per l'esercizio finanziario 2018 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria - IMU:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE	categorie catastali A/1, A/8 e A/9 0,3 per cento con detrazione pari a €. 200,00
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO	0,55 per cento
ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI	0,55 per cento
FABBRICATI IN LOCAZIONE	0,4 per cento
FABBRICATI CATEGORIA D	0,76 per cento

Di dare atto che la presente Deliberazione ha effetto dal 1 Gennaio 2018;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per via telematica mediante il Portale del Federalismo fiscale entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Quindi stante l'urgenza, con otto voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero otto Consiglieri Comunali presenti

DELIBERA

Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : STERI MAURO

Il Segretario Comunale
F.to : FULGHESU FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione e affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/03/2018 al 14/04/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li _____

Il Messo Comunale
F.to

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-mar-2018

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

COMUNE DI GONNOSNO', li

Il Segretario Comunale
FULGHESU FABIO

DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell'art 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali), hanno espresso il parere

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
REGOLARITA	Favorevole	20/02/2018	F.to:Dina Casula	
TEC. CONTABILE				
REGOLARITA'	Favorevole	20/02/2018	F.to:Dina Casula	
TEC.AMM				